SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1888)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, CENGARLE, DEGOLA e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1986

Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, prevedeva la soppressione del ruolo degli ufficiali maestri di scherma e l'articolo 13 dello stesso ne disponeva la conservazione in deroga, fino a cessazione dal servizio permanente degli ufficiali che ne facevano parte, comprendendoli nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria.

Essi continuarono così a prestare servizio effettivo fino al raggiungimento dei limiti di età, assolvendo anche incarichi non del tutto inerenti alla specifica attività professionale, e nei loro riguardi furono adottati vari provvedimenti di carattere economico e giuridico, quali il conferimento del grado di capitano (legge 24 luglio 1951, n. 625), il riconoscimento degli assegni inerenti al grado (legge 16 ottobre 1954, n. 1015), la qualifica di primo capitano (legge 15 maggio 1959, n. 368).

Molti di loro continuarono anche il servizio quali trattenuti nella posizione di ausiliaria.

Mentre sino al 1961 i capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè i capitani maestri direttori di banda, ebbero uguale stato giuridico, stesso trattamento economico e analogo svolgimento di carriera (ed infatti raggiunsero tutti il grado di capitano e poterono godere degli stessi benefici), successivamente, con la legge 13 ottobre 1961, n. 1163, i maestri direttori di banda furono promossi al grado di maggiore ottenendo così sensibilissimi ulteriori benefici, mentre i maestri di scherma, dei quali, come detto, gli altri avevano in precedenza sempre seguite le sorti, vennero completamente dimenticati.

Onde riparare, almeno parzialmente, alla grave disuniformità venutasi a creare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 dell'11 gennaio 1956 fu successivamente attribuito, ai capitani maestri di scherma dell'Esercito e della Guardia di finanza, il trattamento economico di maggiore senza

l'effettiva promozione al grado stesso, cosa che invece fu ammessa per i loro colleghi maestri di scherma presso l'Aeronautica militare e, come già detto, per i maestri di banda che, anzi, possono persino raggiungere il grado di tenente colonnello. Ciò, molto probabilmente perchè il legislatore, all'atto della redazione della citata legge 13 ottobre 1961, n. 1163, tenne presente solo l'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che prevedeva la soppressione del ruolo degli ufficiali maestri di scherma e non anche l'articolo 13 dello stesso decreto, che ne disponeva la conservazione in deroga fino a cessazione dal servizio permanente degli ufficiali che ne facevano parte, comprendendoli nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria.

La grave sperequazione di trattamento fra le due categorie sussiste tuttora, almeno sul piano morale, non essendo fino ad oggi intervenuto alcun provvedimento di legge che abbia consentito ai primi capitani maestri di scherma dell'Esercito l'effettivo conseguimento del grado di maggiore. Ciò, nonostante molti interessati abbiano avanzato apposite istanze al Ministero competente e varie iniziative siano state prese in proposito da alcuni illustri parlamentari.

L'aspirazione di tali maestri di scherma, oltre che per le ragioni sopra esposte, appare anche giustificata dal fatto che, avendo essi prestato servizio con la qualifica di primo capitano fino al collocamento nella posizione di ausiliaria, quali ufficiali facenti parte dell'organico dell'Arma di fanteria, avrebbero dovuto, per analogia a quanto praticato a tutti gli ufficiali dell'Esercito, conseguire una promozione in tale posizione.

Da quanto sopra esposto appare evidente come, anche solo per motivi di equità, sia impossibile negare oltre, ai precitati maestri di scherma, la promozione a maggiore, promozione che, mentre non comporterebbe alcun maggior onere per l'erario, già godendo gli interessati del trattamento economico spettante per tale grado, costituirebbe un minimo di riconoscimento per una categoria di ufficiali che in pace e in guerra, per oltre un quarantennio, hanno servito la Patria con fedeltà ed onore.

Comunque, per ridurre al minimo il senso del riconoscimento e per pervenire all'obiettivo di eliminare, nei limiti del possibile, situazioni di disparità che non trovano alcuna oggettiva e fondata giustificazione, il testo è formulato in maniera da prevedere la promozione al grado di maggiore con decorrenza dal giorno del collocamento in ausiliaria per i capitani maestri di scherma dell'Esercito e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo alla data del 28 ottobre 1961.

Tale testo non implica sicuramente oneri, trattandosi di promozioni di carattere puramente onorifico: tuttavia, allo scopo di eliminare qualsiasi *fumus* di onere aggiuntivo, connesso a situazioni di richiamo dopo il collocamento in ausiliaria, tali da porre le premesse per un ricalcolo dei trattamenti di quiescenza percepiti dagli interessati, è stata altresì prevista una norma che esplicitamente esclude la computabilità delle promozioni onorifiche ai fini della quiescenza e il loro effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualsiasi momento. Con il che viene eliminata qualsiasi ipotesi di onerosità del provvedimento.

Sulla base di tali considerazioni si propone all'approvazione il disegno di legge di seguito riportato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I capitani maestri di scherma dell'Esercito e della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo alla data del 28 ottobre 1961 sono promossi al grado di maggiore con decorrenza dal giorno del collocamento in ausiliaria.

Art. 2.

1. Le promozioni onorifiche previste dalla presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa a richiesta degli interessati o degli eredi legittimi e non sono computabili ai fini della quiescenza nè hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.